

MARINELLI&PARTNERS

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Marinelli&Partners - Giurisprudenza

Azione sociale di responsabilità

Art. 2393

Azione sociale di responsabilità

I. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
II. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
III. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
IV. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
V. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
VI. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

GIURISPRUDENZA

Azione di responsabilità sociale - Natura contrattuale - Conseguenze - Riparto dell'onere della prova - Fattispecie.

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contestazione di poste passive ingiustificate esposte in bilancio, aveva ritenuto dimostrata dagli amministratori convenuti l'insussistenza dell'illecito mediante la produzione di documentazione giustificativa solo genericamente contestata dagli attori). (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 07 Febbraio 2020, n. 2975.](#)

Concordato preventivo – Decreto di omologa – Modifica del contenuto del piano – Esclusione.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Azione sociale di responsabilità – Automatica inclusione nell'attivo concordatario – esclusione

Concordato preventivo con cessione dei beni – Legittimazione ad esperire l'azione sociale di responsabilità – Attribuzione ai liquidatori giudiziali – Esclusione

Concordato preventivo con cessione dei beni – Legittimazione ad esperire l'azione sociale di responsabilità – Attribuzione ai liquidatori sociali – Esclusione.

Il decreto che omologa la proposta di concordato preventivo non può modificare il contenuto del piano, con la conseguenza che non si possono ritenere ceduti crediti non menzionati nel piano concordatario omologato.

Il diritto al risarcimento tutelabile con l'azione di responsabilità non è "naturalmente" compreso tra i crediti ceduti, ancorché non esplicitamente menzionato, come componente dell'intero attivo patrimoniale.

Nelle società di capitali il diritto ad esercitare l'azione sociale di responsabilità è un diritto esclusivo dei soci sul quale gli amministratori non hanno potere dispositivo; ne consegue che considerare l'azione automaticamente compresa nel piano di concordato, oltre che ostacolare la sua presentazione (posto che gli stessi amministratori possono essere destinatari dell'azione di responsabilità) significa spogliare i soci del diritto di esercitarla o di rinunciarvi trasferendo lo stesso diritto a soggetti (amministratori, liquidatore giudiziale) che non hanno alcun potere di rappresentarli né hanno titolo per subentrare nelle loro facoltà.

È esclusa la legittimazione attiva dei liquidatori sociali ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori in difetto di una delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci. (Vittorio Bogni) (Federico Guidi) (riproduzione riservata) [Tribunale Firenze, 03 Ottobre 2019.](#)

Azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali - Fallimento della società - Curatore - Mutamento della legittimazione attiva - Diversità di presupposti e natura giuridica delle azioni - Mancata specificazione del titolo nella domanda - Conseguenze.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in

sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali -, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 20 Settembre 2019, n. 23452.](#)

Concordato preventivo con cessione dei beni – Legittimazione ad esperire l'azione sociale di responsabilità – Attribuzione al commissario giudiziale – Esclusione

Concordato preventivo con cessione dei beni – Legittimazione ad esperire l'azione di responsabilità dei creditori sociali – Attribuzione al commissario giudiziale – Esclusione.

In presenza di un concordato preventivo con cessione dei beni deve escludersi che il commissario giudiziale sia legittimato ad esperire l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., non potendo tale legittimazione desumersi dall'art. 146 l.f. (che non è richiamato in materia di concordato preventivo, e riserva al solo curatore l'esercizio delle azioni di responsabilità contro amministratori, liquidatori, sindaci, direttori generali e soci), né dall'art. 2394-bis c.c. (a mente del quale in caso di fallimento, LCA o amministrazione straordinaria - ma non in caso di concordato preventivo - le azioni di responsabilità spettano rispettivamente al curatore, al commissario liquidatore ed al commissario straordinario), né dall'art. 240 l.f. (che non prevede una generale legittimazione ad agire in responsabilità in capo al commissario), né, infine, dall'art. 115 del Codice della Crisi (posto che i riferimenti alle future norme di tale Codice non autorizzano a desumere dalle novità da esse apportate principi integrativi delle norme attuali). (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

In presenza di un concordato preventivo con cessione dei beni deve escludersi che il commissario giudiziale sia legittimato ad esperire l'azione di responsabilità dei creditori sociali di cui all'art. 2394 c.c., posto che tale commissario, diversamente dal curatore fallimentare, non ha poteri rappresentativi dei creditori e non subentra nei loro diritti, sicchè tale azione rimane esperibile dai creditori stessi. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata) [Tribunale Firenze, 22 Maggio 2019.](#)

Società di capitali – Azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. – Legittimazione esclusiva del curatore – Sussistenza

Società di capitali – Azione individuale del socio e del terzo ex art. 2395 c.c. – Natura aquiliana della responsabilità – Presupposti

Società di capitali – Azione individuale del socio e del terzo ex art. 2395 c.c. – Nesso di causalità – Affidamento imprudente del creditore - Esclusione

Società di capitali – Azione individuale del socio e del terzo ex art. 2395 c.c. – Nesso di causalità – Alterazione della volontà negoziale del creditore per effetto delle false rappresentazioni dell'amministratore – Sussistenza.

Nelle società assoggettate a procedura fallimentare, il curatore ha la legittimazione esclusiva all'esercizio delle azioni di responsabilità previste dagli articoli 2393 e 2394 cod. civ. Tali azioni risarcitorie sono destinate a tutelare il patrimonio sociale e la massa dei creditori, la cui rappresentanza, unitaria ed inderogabile, è attribuita ex lege al curatore fallimentare. Pertanto, non permane alcuna legittimazione, ancorché residuale, in capo al singolo creditore che abbia proposto suddette azioni prima della dichiarazione di fallimento, sia pure in caso di inerzia del curatore. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

L'articolo 2395 cod. civ. attua, in ambito societario, e rispetto ai doveri degli amministratori, il generale principio della risarcibilità dell'ingiustificato danno codificato dall'articolo 2043 cod. civ. A norma dell'art 2395 c.c., in caso di atti di "mala gestione" dell'amministratore di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria nei confronti del contraente-terzo discende dalla coesistenza di tre elementi: un atto o un'omissione dolosi o colposi degli amministratori, nell'esercizio della loro funzione; il danno diretto al patrimonio del socio o del terzo; il nesso di causalità tra l'atto illecito e il danno subito dal socio o dal terzo. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

L'incolpevole affidamento, quale fattore rilevante per il nesso eziologico da cui deriva un danno risarcibile, rileva sia nel momento genetico del rapporto, che in quello funzionale della sua esecuzione. In tal senso, l'atteggiamento complessivamente imprudente del creditore interrompe il nesso di causalità tra la condotta dell'organo amministrativo e la produzione di un danno "diretto" nella sfera patrimoniale del soggetto leso. Ciò accade se il creditore non si attiene al principio di ordinaria diligenza, tenendo conto che il creditore può conoscere, anche aliunde, la condizione economico-finanziaria e patrimoniale della società con cui instaura un rapporto obbligatorio. Precedenti ed eventuali rapporti commerciali già intercorsi tra le medesime parti non rappresentano, di per sé, un presupposto bastevole a fondare la convinzione circa la solvibilità del debitore. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione

riservata)

Il creditore può proporre l'azione di cui all'articolo 2395 cod. civ. per dimostrare l'alterazione della propria volontà negoziale a causa della mendacità delle scritture e dei bilanci della società con cui instaura rapporti obbligatori. Invero, ben può il bilancio, se non veritiero, essere fonte di responsabilità sia verso i soci sia verso i terzi in buona fede, tratti in inganno dai dati e dalle risultanze di esso, ove raffiguranti una falsa immagine della situazione economico-patrimoniale della società. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata) Tribunale Napoli, 02 Aprile 2019.

Amministratori di società fallita - Azioni di responsabilità - Legittimazione attiva del curatore fallimentare in sede civile e penale - Sussistenza - Danno da pagamento preferenziale - Inclusione - Fattispecie.

Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della "par condicio creditorum". (Nella specie, la S.C., nel ribadire tale principio, ha ritenuto che anche la condotta dell'amministratore che abbia trattenuto, a soddisfazione di un proprio credito per il rimborso di un finanziamento nei confronti della società, la somma ricevuta quale corrispettivo della vendita di una partecipazione societaria, possa costituire oggetto di azione di responsabilità a norma dell'art. 146 l.fall.). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 12 Ottobre 2018, n. 25610.

Delibera di approvazione del progetto di bilancio di s.r.l. - Delega del potere amministrativo - Contenuto - Limiti.

Nella società a responsabilità limitata, nonostante non esista una apposita disciplina in materia di deleghe dei poteri amministrativi (diversamente da quanto disposto nella società per azioni), non è consentito l'esercizio di una delega gestoria illimitata da parte dell'amministratore, in capo al quale, ai sensi dell'articolo 2475, ultimo comma, c.c., devono permanere talune attribuzioni che costituiscono il nucleo irriducibile del suo potere di amministrazione.

Ai sensi di detta norma non sono delegabili, in quanto costituiscono esclusiva competenza dell'organo amministrativo, "la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 c.c.".

Nell'ambito di una interpretazione sistematica della norma, nonché

teleologicamente orientata, alla luce del complessivo assetto organizzativo che il legislatore ha inteso assegnare al modello della società a responsabilità limitata e, conseguentemente allo statuto dei poteri e degli obblighi dell'amministratore operante in tale ente, deve ritenersi che rientrano nella competenza esclusiva dell'organo amministrativo anche le attività complementari alla redazione del progetto di bilancio, fra le quali la sottoposizione del medesimo all'assemblea per l'approvazione e l'esposizione, in tale sede, di chiarimenti su istanza dei soci.

La delega a terzi di siffatta attribuzione esclusiva costituisce motivo di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio ex articolo 2479 ter, primo comma, del codice Civile, in quanto adotta su proposta di un soggetto non abilitato in assenza del vero organo amministrativo. (Ugo Campese) (riproduzione riservata) [Tribunale Napoli, 13 Settembre 2018.](#)

Azione ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale di società "in house" - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.

L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" (nella specie, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti) nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non al giudice contabile, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato. (massima ufficiale) [Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Settembre 2018, n. 22406.](#)

Società di capitali – Azione di responsabilità – Autonomia tra le due azioni di responsabilità di cui all'art. 2394 c.c. e di cui all'art. 2393 c.c. – Azione esercitata dal curatore – Conservazione della reciproca autonomia.

In tema di autonomia tra le due azioni di responsabilità, quella di cui all'art. 2394 c.c. e quella di cui all'art. 2393 c.c., deve essere esclusa la natura surrogatoria della prima rispetto alla seconda; in particolare, la corte di cassazione ha ribadito come integri addirittura una domanda nuova inammissibile, qualora proposta in corso di causa, la richiesta di risarcimento formulata, oltre che ai sensi della previsione di cui all'art 2393 c.c. anche ai sensi dell'art. 2394 c.c. "in considerazione della diversità delle due azioni di responsabilità, l'una regolata dall'art. 2393 c.c. di natura contrattuale, fondata sull'inadempimento dei doveri imposti agli organi sociali dalla legge o dall'atto costitutivo, l'altra disciplinata dall'art. 2394 c.c. di natura

extracontrattuale, priva di carattere surrogatorio e dotata di un autonomo regime giuridico dell'onere della prova e della prescrizione" (cfr. cass. n. 13765/2007).

La decisione citata ha, in motivazione, evidenziato che "l'affermazione frequente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le due azioni di responsabilità rispettivamente previste dagli artt 2393 e 2394 c.c. quando sopravvenga il fallimento della società e siano congiuntamente esercitate dal curatore a norma dell'art. 146 L. Fall. costituiscono un'azione unica ed inscindibile, sta solo a significare che il medesimo curatore non potrebbe pretendere di esercitare separatamente tali azioni al fine di conseguire due volte il ripristino del patrimonio della società fallita, cui dette azioni concorrono, e significa che l'eventuale mancata specificazione del titolo per il quale il curatore agisce fa presumere che egli abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe tali azioni. Quella espressione non può essere, invece, intesa nel senso della indifferenziazione delle domande proposte dall'organo della procedura ai sensi dell'art. 2393 o dell'art 2394; dette domande che, pur se ormai accomunate dalla comune legittimazione, continuano ad avere presupposti diversi, il danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, nell'uno caso, l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale nell'altro, e ad essere soggette ad un diverso regime giuridico, non solo per quel che riguarda l'onere della prova, ove si tenga fermo che l'azione di responsabilità dei creditori sociali non ha carattere surrogatorio bensì diretto ed aquiliano, ma anche con riferimento ai termini di prescrizione ed alla loro decorrenza. Non altrimenti si spiegherebbe la pacifica possibilità che, anche in ambito concorsuale, un'azione risulti prescritta e l'altra possa ancora essere utilmente esercitata" (negli stessi termini cfr. cass. n. 10488/1998). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Catanzaro, 28 Marzo 2018.

Società di capitali – Azione di responsabilità – Azione del creditore ex art. 2394 c.c. – Ristoro diretto per il patrimonio del creditore che la esercita – Natura surrogatoria dell'azione dei creditori sociali – Esclusione – Azione esercitata nei confronti di soggetti diversi dalla società – Alterazione della par condicio creditorum – Esclusione. *Una volta accertata la natura autonoma dell'azione proposta ai sensi della previsione di cui all'art. 2394 c.c. rispetto a quella di cui all'art. 2393 c.c., consegue come il vantaggio che, all'esito della stessa, potrà eventualmente ottenere il creditore non consista semplicemente in un incremento del patrimonio della società, ma in un ristoro diretto per il patrimonio del medesimo creditore, come si desume dalla stessa rubrica dell'art. 2394 c.c.*

Esclusa qualsivoglia natura surrogatoria dell'azione di responsabilità dei

creditori sociali rispetto all'azione sociale di cui all'art. 2393 c.c., ne consegue che l'eventuale esito favorevole per il creditore della stessa non potrà comportare un'alterazione della par condicio creditorum dal momento che tale principio attiene alla violazione del riparto dei crediti vantati dai creditori nei confronti della società e non già, come avviene nel caso in esame, al soddisfacimento del singolo creditore per un danno subito ad opera di un soggetto diverso dalla società debitrice, quale è l'amministratore che, tra l'altro, non potrà successivamente neppure agire in via di regresso nei confronti della società da lui amministrata.

All'esito di tutte le valutazioni esposte, pare utile evidenziare come, sia pure talora in maniera solo incidentale ed episodica, già altra giurisprudenza di merito, anche recente, abbia statuito e abbia raggiunto analoghe conclusioni affermando la piena compatibilità ed ammissibilità dell'azione in contestazione nei riguardi di amministratori di società in concordato preventivo (cfr. corte d'appello Brescia, 14 maggio 2014, in motivazione; tribunale Napoli, 25 luglio 2013 in www.ilcaso.it ; tribunale Napoli, ordinanza cautelare 5 luglio 2013; tribunale di Vicenza, ordinanza cautelare 26 luglio 2010; tribunale Bologna, 8 agosto 2002; tribunale Torino, 28 maggio 1997; corte d'appello Milano, 14 gennaio 1992; tribunale Reggio Emilia, 19 giugno 1979). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Catanzaro, 28 Marzo 2018](#).

Società per azioni – Azione individuale del socio e del terzo di cui all'art. 2395 c.c. – Caratteristiche e distinzione rispetto alle azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. – Incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo – Natura aquiliana della responsabilità – Direzione volontaristica dell'atto – Esclusione.

L'azione individuale del socio e del terzo di cui all'art. 2395 c.c. si basa su un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi, che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (cfr., ex pluribus, cass., n. 15220/2010; cass. n. 16416/2007; cass. n. 8359/2007;

In altre parole, l'avverbio "direttamente" consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 c.c., chiarendo che, se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo.

Peraltro, è da tempo pacifica l'interpretazione dell'avverbio direttamente nel senso di un danno immediato, e non già come "attività svolta direttamente" dall'amministratore, con riferimento alla direzione dell'atto contro un soggetto determinato; la coloritura soggettiva dell'avverbio non trova infatti giustificazioni sistematiche, potendosi l'elemento soggettivo della condotta degli amministratori già ricavarsi dalla qualificazione degli atti come dolosi o colposi. D'altra parte, una diversa interpretazione dell'avverbio qualificante l'atto, non consentirebbe all'art. 2395 c.c. di trovare applicazione in tutte quelle ipotesi in cui non vi sia un rapporto immediato tra l'amministratore ed il soggetto leso. Proprio l'impossibilità di determinare a priori la categoria di soggetti lesi, da cui deriva anche un elemento a favore della natura aquiliana della responsabilità, impedisce di individuare nell'atto una direzione volontaristica che abbia determinato il danno nella sfera patrimoniale del terzo o del socio (cfr. trib. Roma, sez. spec. impr., 5 giugno 2017). Al contrario, non rileva che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale danno sia o meno ricollegabile a un inadempimento della società, né infine che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della società e a suo vantaggio, dato che la formulazione pone in evidenza che l'unico dato significativo ai fini della sua applicazione è costituito appunto dall'incidenza del danno (cfr., cass. n. 6558/2011; cass. n. 2251/1998; cass. n. 2850/1996). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Catanzaro, 28 Marzo 2018.](#)

Azione individuale del socio e del terzo di cui all'art. 2395 c.c. – Presupposti – Fatto illecito – Profilo soggettivo – Dolo – Caratteristiche – Consapevolezza e volontà – Colpa.

Con riferimento al primo profilo accennato, merita di essere osservato come la responsabilità non possa essere invocata sulla base delle incidenze negative di scelte gestionali inopportune, dovendosi, al contrario, esigere un fatto illecito, cioè un comportamento (doloso o colposo), che integri la violazione degli obblighi dell'amministratore medesimo, sia di quelli specifici inerenti alla carica, sia di generali stabiliti dall'ordinamento a tutela dei diritti dei terzi (cfr., in questa prospettiva, cass. n. 2394/1997).

In relazione, poi, al profilo soggettivo richiesto dalla norma in argomento, il

tribunale rileva come il dolo consiste nella volontà di compiere l'atto illecito senza che sia ulteriormente necessario, ad integrare la fattispecie di responsabilità, che il profilo soggettivo sia concretamente diretto contro un determinato soggetto: il dolo dell'amministratore deve consistere nella consapevolezza dell'obiettiva idoneità dell'atto che si accinge a compiere a cagionare un danno ai naturali destinatari dello stesso e nella volontà di compierlo nonostante la previsione che un tale danno possa concretamente verificarsi.

Parallelamente, la colpa, in armonia con i principi generali elaborati in dottrina ed in giurisprudenza, potrà consistere in un comportamento del pari cosciente, ma in cui l'evento pregiudizievole sia indotto non già da premeditazione, quanto piuttosto da negligenza, imprudenza o imperizia.

L'azione concessa dall'art. 2395 c.c. al socio e al terzo presuppone che i danni a questi derivati siano conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, che non possono essere ricondotti al mero inadempimento delle obbligazioni della società.

In altre parole, se la società è inadempiente per non avere rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde la società e soltanto la società (qui il rapporto di immedesimazione organica tra la società e le persone che per essa vogliono e agiscono si manifesta in tutta la sua portata, per cui, come incisivamente si è detto, l'atto dell'amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto "della" società); se viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato ai terzi un danno diretto, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi - senza sostituirla o sopprimerla - a quella della società per l'inadempimento (cfr., in questi termini, cass. n. 5723/1991; cass. n. 3843/2001; cass. n. 2251/1998 e, da ultimo, cass. n. 15220/2010).

La responsabilità ex art. 2395 c.c. dell'amministratore di società, data la sua natura extracontrattuale, non si estende al danno derivato all'altro contraente dall'inadempimento del contratto stipulato all'esito dell'attività suindicata del quale risponde la società, a titolo di responsabilità contrattuale, ma concerne solo il danno direttamente ricollegabile, con nesso di causalità immediata, ai predetti fatti illeciti dell'amministratore, unicamente di questi ultimi potendosi far carico al medesimo, ai fini del risarcimento del danno all'altro contraente danneggiato (cfr. cass. n. 14/1982).

Sotto il profilo del nesso eziologico, deve sin da ora sottolinearsi come l'azione in argomento è data al terzo e al singolo socio esclusivamente nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano cagionato un danno che abbia inciso, in maniera negativa, direttamente sul patrimonio dell'attore. Il nesso di

causalità tra l'atto compiuto dall'amministratore ed il danno costituisce elemento indispensabile di cui l'attore, singolo socio o terzo che sia, è onerato di fornire la prova e si sostanzia nella riferibilità all'amministratore medesimo dell'atto da cui scaturisce il pregiudizio.

In definitiva, presupposti dell'azione delineata dall'art. 2395 c.c. sono l'evento dannoso, la diretta incidenza di tale evento sul patrimonio del socio o del terzo; la riferibilità dell'evento stesso all'amministratore convenuto o meglio il collegamento causale tra la condotta dell'amministratore e l'evento, il dolo o la colpa dell'amministratore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Catanzaro, 28 Marzo 2018.](#)

Fallimento – Organi – Curatore – Azione extracontrattuale per abusiva concessione di credito bancario – Legittimazione attiva del curatore – Azione di massa – Esclusione

Fallimento – Organi – Curatore – Azione contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e di protezione del sovvenzionato – Legittimazione attiva del curatore – Esclusione

Fallimento – Organi – Curatore – Azione di responsabilità ex artt. 146 l.f. e 2393 c.c. – Ricorso abusivo al credito – Banca concorrente con gli amministratori della società fallita – Legittimazione attiva del curatore – Sussistenza.

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (in particolare la banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti d'impresa economicamente valida, perchè nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

L'affermata carenza di legittimazione attiva in capo al curatore in ordine alla responsabilità risarcitoria degli istituti di credito per abusiva concessione del credito comporta, stante l'eadem ratio, identica decisione anche in relazione all'ulteriore profilo di responsabilità, di natura contrattuale, per violazione dei doveri di buona fede e di quelli di protezione del sovvenzionato, atteso che la relativa azione si fonda pur sempre su circostanze di fatto e ragioni di diritto

afferenti il rapporto di finanziamento inter partes dal cui inadempimento o inesatto adempimento, per le ragioni in precedenza esposte, può semmai derivare pregiudizio ai creditori uti singuli, la cui valutazione va condotta analiticamente, diversificando caso per caso. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Va invece riconosciuta al curatore fallimentare la legittimazione ad agire, a norma dell'art. 146 L.F., in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele. In questa prospettiva, la responsabilità (concorrente) della banca deve peraltro basarsi sul medesimo titolo di responsabilità dell'amministratore (ancorché quest'ultimo non sia stato evocato nel medesimo giudizio), sicché essa, per il tramite dei suoi funzionari, concorre nell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore ed il titolo di responsabilità dedotto deve essere, per ciò, quello della mala gestio di quest'ultimo. Il curatore, quindi, anche in questo particolare caso, deve, in concreto, strutturare, in fatto e in diritto, l'azione risarcitoria come se stesse esperendo l'azione di responsabilità verso gli amministratori a norma degli artt. 146 L.F. e 2393 c.c., e non già quella, contrattuale e/o extracontrattuale, verso la banca per la condotta illecita di quest'ultima. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata) Tribunale Bologna, 13 Luglio 2017.

Collegio sindacale - Responsabilità - Individuazione di singoli comportamenti inadempienti - Necessità - Esclusione - Dovere di segnalare le irregolarità all'assemblea od al P.M. per l'attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c. - Configurabilità.
In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 03 Luglio 2017, n. 16314.

Fallimento – Responsabilità degli amministratori – Concessione abusiva di credito – Concorso della banca – Legittimazione del curatore –

Sussistenza.

Il curatore è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 146 l.f., in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori della società stessa. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata) [Tribunale Milano, 22 Maggio 2017](#).

Fallimento – Concorso della banca nel ricorso abusivo al credito – Responsabilità solidale – Legittimazione del curatore – Sussistenza.

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 146 della legge fall., in correlazione con l'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società (Cass. 13413/10).

Una simile precisazione è in linea con quanto dalle stesse sezioni unite implicitamente paventato (sentenze nn. 7029/2006, 7030/2006, 7031/2006) mercé l'affermazione, in quella sede rilevante, di novità di una domanda del genere, a fronte di quella risarcitoria da abusiva concessione di credito con lo scopo di mantenere artificiosamente in vita la società decotta.

Invero diversa è la conclusione ove il fallimento deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto e immediato causato al patrimonio di questo dall'attività di finanziamento, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2017](#).

Ricorso abusivo al credito – Violazione delle regole dell'accorta gestione – Concorso della banca – Obbligo di valutazione del merito creditizio.

Se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell'accorta gestione imprenditoriale quanto all'amministratore della società finanziata, la stessa erogazione del credito, ove sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca, la quale è tenuta a seguire i principi di sana e prudente gestione valutando (art. 5 t.u.b.) il merito di credito in base a informazioni adeguate.

Dinanzi a una avventata richiesta di credito da parte degli amministratori della società che ha perduto interamente il capitale, e dinanzi a una altrettanto avventata o comunque imprudente concessione di credito da parte della banca, il comportamento illecito è concorrente ed è dotato di intrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo

nell'emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Questo fatto integra un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori, e determina - siccome consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti - l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in via solidale (art. 2055 cod. civ.), giacché gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestione degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell'erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2017](#).

Amministratori - Responsabilità - Continuazione della gestione in presenza di una causa di scioglimento della società - Perdita del capitale sociale - Successivo fallimento della società - Azione del curatore ex art. 146 l.fall. - Criteri per la liquidazione del danno.
In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2017, n. 9983](#).

Fallimento – Responsabilità degli amministratori – Concessione abusiva di credito – Concorso della banca – Legittimazione del curatore – Sussistenza

Fallimento – Responsabilità degli amministratori – Concessione abusiva di credito – Concorso della banca – Responsabilità extracontrattuale – Condotta colposa.

Il curatore è legittimato ad agire nei confronti delle banche che abbiano concorso nella responsabilità dell'organo gestorio nella causazione del danno per concessione abusiva di credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di concorso della banca nei fatti dell'amministratore che danno luogo a responsabilità per concessione abusiva di credito, non è necessaria la prova che le banca fosse consapevole dello scopo perseguito dell'amministratore; trattandosi di concorso a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., è, infatti, sufficiente che la condotta della banca sia connotata da colpa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Prato, 15 Febbraio 2017](#).

Amministratori - Responsabilità - Azione del curatore - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Differenza tra passivo accertato e attivo liquidato - Criterio di liquidazione equitativa - Condizioni - Limiti.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 03 Gennaio 2017, n. 38](#).

Società - Di capitali - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Istituto di credito - Amministratori - Concessione di credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza - Danno - Determinazione - Criteri.

Gli amministratori di un istituto di credito, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale arrecato al patrimonio della banca e consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia, pertanto, necessario attendere l'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 21 Novembre 2016, n. 23632](#).

Istituto di credito in amministrazione straordinaria - Azione sociale di responsabilità promossa dal commissario straordinario a norma dell'art. 72, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993 - Limitazione agli organi sociali in carica al momento dell'assoggettamento all'amministrazione straordinaria - Esclusione - Estensione dell'azione agli organi non più in carica - Ammissibilità.

In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità promossa, ai sensi dell'art. 72, comma 5, del d.lgs. n. 385 del 1993, contro i membri dei "disciolti" organi amministrativi e di controllo, nonché dei direttori generali, dal commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine "disciolti" esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell'azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubitabilmente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 21 Novembre 2016, n. 23632.](#)

Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere - Fallimento della società - Azione del curatore ex art. 146 l.fall. - Contenuto e caratteristiche - Competenza del tribunale delle imprese - Configurabilità - Competenza del tribunale fallimentare - Esclusione - Ragioni.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall., restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. VI, 29 Settembre 2016, n. 19340.](#)

Responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata - Legittimazione del curatore - Sussistenza.

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 130, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c. Sicché, anche se si ritenesse che i creditori di società a responsabilità limitata non abbiano più l'azione ex art. 2393 c.c., nei confronti degli amministratori, rimarrebbe comunque esercitabile dal curatore fallimentare l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 26 Agosto 2016, n. 17359.](#)

Società di capitali - Azione di responsabilità sociale promossa dai soci in sostituzione processuale della società - Successivo fallimento della società - Curatore quale unico soggetto legittimato alla prosecuzione.

In tema di azione di responsabilità sociale promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2476 c.c., comma 3, dai soci in sostituzione processuale della società, nel caso di suo successivo fallimento, ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l. legge fall., è il curatore fallimentare l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione. Sicché, quando nel corso dell'appello riassunto nei confronti del fallimento della società, il curatore non abbia inteso proseguire l'azione, la causa deve essere dichiarata senz'altro improcedibile, per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci. (Facendo applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha cassato il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna dei sindaci al risarcimento del danno, poiché il giudizio di appello non poteva essere proseguito). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2016, n. 11264.](#)

Liquidazione coatta amministrativa - Imprese soggette - Poteri e compenso del commissario - Amministrazione straordinaria - Commissario liquidatore - Promozione o prosecuzione dell'azione revocatoria fallimentare - Autorizzazione dell'autorità di vigilanza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il commissario dell'amministrazione straordinaria di cui alla l. n. 95 del 1979

ha gli stessi poteri attribuiti a quello della liquidazione coatta amministrativa, in virtù del richiamo operato dall'art. 1 del d.l. n. 26 del 1979 (poi convertito nella menzionata legge) alle disposizioni della legge fallimentare, sicché egli, per intraprendere o proseguire l'azione revocatoria fallimentare, non necessita dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, richiesta dall'art. 206 l.fall. - norma speciale ed esaustiva rispetto al rinvio generale ai poteri del curatore contenuto nell'art. 201 l.fall. - solo per il promovimento delle azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e per il compimento degli atti ex art. 35 l.fall. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 2016, n. 9453.

Liquidazione coatta amministrativa - Poteri e compenso del commissario - Amministrazione straordinaria - Commissario liquidatore - Promozione o prosecuzione dell'azione revocatoria fallimentare - Autorizzazione dell'autorità di vigilanza - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il commissario dell'amministrazione straordinaria di cui alla l. n. 95 del 1979 ha gli stessi poteri attribuiti a quello della liquidazione coatta amministrativa, in virtù del richiamo operato dall'art. 1 del d.l. n. 26 del 1979 (poi convertito nella menzionata legge) alle disposizioni della legge fallimentare, sicché egli, per intraprendere o proseguire l'azione revocatoria fallimentare, non necessita dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, richiesta dall'art. 206 l.fall. - norma speciale ed esaustiva rispetto al rinvio generale ai poteri del curatore contenuto nell'art. 201 l.fall. - solo per il promovimento delle azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e per il compimento degli atti ex art. 35 l.fall. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 2016, n. 9453.

Omissa vigilanza sull'operato degli amministratori - Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti dei sindaci - Litisconsorzio necessario con gli amministratori - Esclusione - Fondamento

Amministratori e sindaci - Azione di responsabilità dei creditori sociali - Termine di prescrizione - Decorrenza - Illegittima riduzione del capitale per esubero - Omissa vigilanza - Dalla delibera assembleare.
La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per omissa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicché l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. (massima ufficiale)

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi, a tal fine, che essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea. Ne consegue che, ove ai sindaci sia stata contestata l'omessa vigilanza sulla illegittima riduzione per esuberanza del capitale sociale, che detta insufficienza abbia cagionato, quel termine comincia a decorrere già con la relativa delibera assembleare, la quale, in ragione della sua iscrizione presso il registro delle imprese e della contestuale esecuzione da parte degli amministratori, mediante il rimborso ai soci, costituisce il fatto complessivamente idoneo a rendere noto ai terzi lo squilibrio patrimoniale della società. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 14 Dicembre 2015, n. 25178.](#)

Fallimento - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal curatore - Caratteristiche - Esercizio di entrambe le azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c. - Prescrizione - Decorrenza - Insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori - Manifestazione del decremento patrimoniale.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall., compendia in sé le azioni contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali; essa sorge nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei creditori della società (il che consente di affermare che il danno da essi subito costituisce la misura del loro interesse ad agire) e si manifesti il decremento patrimoniale (sotto forma di danno emergente e lucro cessante) costituente il pregiudizio che la società non avrebbe subito se non vi fosse stato il loro illegittimo comportamento commissivo od omissivo (Cass. n. 10937 del 1997, n. 10488 del 1998). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015.](#)

Fallimento - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal curatore - Facoltà del curatore di esercitare una o entrambe le azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c..
Pur avendo un contenuto inscindibile (Cass. n. 17033 del 2008), nell'esercizio dell'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, il curatore può scegliere quale delle due azioni esercitare (l'una contrattuale a favore della società, l'altra extracontrattuale a favore dei creditori sociali), diversi essendo

il regime della decorrenza del termine di prescrizione, l'onere della prova e i criteri di determinazione dei danni risarcibili (Cass. nn. 10378 e 15955 del 2012); si tratta evidentemente di una facoltà, ben potendo il curatore scegliere di esercitare entrambe le azioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015.](#)

Fallimento - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal curatore - Prescrizione - Decorrenza dell'azione di cui all'articolo 2394 c.c. - Momento in cui i creditori sono stati posti in grado di conoscere lo squilibrio patrimoniale della società.
In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa dal curatore ai sensi dell'articolo 146 legge fall., con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c.), quella ex art. 2394 c.c. decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell'insufficienza patrimoniale - che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 legge fall. né alla perdita integrale del capitale sociale (che non implica necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale) - ma dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di conoscere lo stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (Cass. n. 9619 del 2009, n. 20476 del 2008, n. 941 del 2005). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015.](#)

Fallimento - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal curatore - Onere della prova - Oggetto della prova - Oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo - Presunzione juris tantum e coincidenza della decorrenza della prescrizione con la dichiarazione di fallimento - Prova contraria - Ammissibilità.
In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa dal curatore ai sensi dell'articolo 146 legge fall., in ragione dell'onerosità della prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio, che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità, dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass. n. 13378 del 2014). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015.](#)

Fallimento - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal curatore - Prescrizione - Insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale - Bilancio di esercizio - Fatti sintomatici - Fattispecie.

La prova dell'insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'articolo 146 legge fall., se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto "fatti sintomatici di assoluta evidenza" (indicati da Cass. n. 8516 del 2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc.), nell'ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa. (Nella fattispecie, si è escluso che il dies a quo del termine prescrizione potesse farsi decorrere da una data antecedente alla dichiarazione di fallimento, e cioè dalla pubblicazione di un determinato bilancio, dal momento che, a quell'epoca, l'incapienza patrimoniale non era oggettivamente percepibile da parte dei terzi, essendo stata verosimilmente occultata, come indirettamente risultava da una delibera che aveva disposto l'aumento del capitale sociale e il ripianamento delle perdite di esercizio). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015.](#)

Società di capitali - Fallimento - Azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell'amministratore - Individuazione e liquidazione del danno risarcibile - Allegazione degli specifici inadempimenti - Necessità - Mancanza di scritture contabili della società - Liquidazione del danno nella differenza tra passivo e attivo - Allegazione delle ragioni che non hanno permesso l'accertamento di specifici effetti dannosi riconducibili alla condotta dell'amministratore.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso

l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione Sez. Un. Civili, 06 Maggio 2015, n. 9100.

Società di capitali - Responsabilità degli amministratori - Diritto al risarcimento spettante al singolo socio o al terzo direttamente danneggiati - Distinzione rispetto all'azione sociale ed a quella dei creditori - Incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo.

A mente dell'art. 2395 c.c. - che costituisce la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali - le disposizioni dei precedenti articoli che disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società ed i creditori sociali non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. La norma, quindi, delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi (tra i quali ovviamente anche i creditori sociali) che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società.

L'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori (e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società), l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (in questi esatti termini, Cassazione civile sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220; Cassazione civile sez. I, 22 marzo 2010; Cassazione civile, 25 luglio 2007, n. 16416; Cassazione civile, 3 aprile 2007, n. 8359; Cassazione civile, 5 agosto 2008, n. 21130). In altre parole, l'avverbio "direttamente" consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 c.c. chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Roma, 07 Aprile 2015.

Società di capitali - Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali - Azione autonoma rispetto all'azione sociale di responsabilità - Caratteristiche - Responsabilità diretta verso i creditori sociali - Insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei creditori sociali - Inidoneità del patrimonio ad assolvere la sua funzione di garanzia generica.

I precetti recati dall'art. 2394 c.c. configurano una azione autonoma rispetto all'azione sociale di responsabilità (non quindi surrogatoria, come invece ritenuto dalla più tradizionale interpretazione della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cassazione civile, 14 dicembre 1991, n. 13498; Cassazione civile, 28 novembre 1984, n. 6187; Cassazione civile, 27 novembre 1982, n. 6431; Cassazione civile, 9 agosto 1977, n. 3652) e, quindi, una responsabilità diretta verso i creditori sociali degli amministratori che, con azioni ovvero omissioni costituenti violazione degli obblighi di cui all'art. 2392 c.c. quanto alla conservazione del patrimonio sociale, abbiano causalmente determinato l'insufficienza dello stesso al soddisfacimento dei creditori sociali: essa presuppone comportamenti degli amministratori funzionali ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto dei creditori sociali di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (in questo senso, anche seguendo l'avviso della prevalente dottrina, Cassazione civile, 22 ottobre 1998, n. 10488). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Roma, 07 Aprile 2015](#).

Azione di responsabilità promossa dal creditore nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società sottoposta a concordato preventivo con cessione dei beni - Ammissibilità - Natura giuridica autonoma e non surrogatoria dell'azione - Legittimazione attiva del creditore sociale e non del Commissario giudiziale o del Liquidatore

Rito societario - Mutamento in rito ordinario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 71 del 2008 - Preclusioni e decadenze già maturate interpretazione.

Non è improcedibile o inammissibile l'azione di responsabilità promossa dal singolo creditore di una società ammessa alla procedura concorsuale del concordato preventivo con cessione dei beni non essendo di ciò impeditiva la previsione di cui all'art 184 L.Fall. che disciplina l'effetto vincolante esdebitatorio del concordato preventivo nei confronti di tutti i creditori. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

L'azione di responsabilità non altera la par condicio creditorum in quanto ha finalità risarcitorie solo nei riguardi del singolo amministratore soggetto

*distinto dalla società e privo di poteri di rivalsa nei confronti della stessa.
(Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)*

L'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo non implica un giudizio di meritevolezza dell'operato dei singoli amministratori come si desume anche dalla previsione di cui all'art 173 L.Fall. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

Il vincolo derivante dal concordato preventivo non fa venir meno la qualità di creditore della società del singolo creditore come si desume dalla previsione dell'ultima parte dell'art 184 L.Fall. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

L'azione di cui all'art 2394 c.c. ha natura autonoma e non surrogatoria rispetto all'azione prevista dagli artt 2392 e 2393 c.c. e pertanto, l'instaurazione della procedura di concordato preventivo non determina la carenza di interesse in capo al singolo creditore; L'azione di responsabilità di cui all'art 2394 c.c. può essere esperita dal singolo creditore ai sensi della previsione di cui all'art 2394 bis c.c. non comportando la procedura la perdita della capacità processuale in capo agli organi sociali in favore del Commissario Giudiziale ovvero del Liquidatore. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

A seguito della pronuncia della sentenza n 71 del 2008 della Corte Costituzionale in presenza di cause connesse ordinarie con altre sottoposte al rito societario il procedimento prosegue per tutte nelle forme del rito ordinario salve le decadenze e le preclusioni maturate, intendendosi per tali quelle già verificatesi con riguardo al giudizio nel quale prosegue il procedimento. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di sentenza non definitiva che abbia deciso rigettandole solo questioni preliminari senza concessione dei termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. il Giudice al quale viene rimesso il giudizio ha l'obbligo e non la facoltà di concederli se richiesto dalle parti ancora all'udienza di precisazione delle conclusioni. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata) [Tribunale Piacenza, 12 Febbraio 2015.](#)

Società a responsabilità limitata - Azione sociale nei confronti dell'amministratore - Delibera dell'assemblea dei soci - Azioni cautelari - Necessità.

L'azione di responsabilità sociale promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti di un suo amministratore deve essere deliberata dall'assemblea dei soci. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)

Anche per l'esercizio di azioni cautelari promosse dalla società nei confronti

di amministratori di s.r.l. è, in ogni caso, necessaria la preventiva deliberazione di approvazione dell'assemblea. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata) Tribunale Bologna, 16 Gennaio 2015.

Amministratori e sindaci - Responsabilità dei sindaci che non abbiano deliberato l'azione sociale di responsabilità.
La previsione di cui all'articolo 2407, comma 2, c.c., la quale radica la responsabilità solidale in capo ai sindaci per i fatti e le omissioni degli amministratori, deve essere intesa nel senso che i primi rispondono anche quando, attivandosi in conformità ai loro obblighi, tra i quali vi è quello di deliberare l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393, comma 3 c.c., il danno, ancorché non del tutto eliminato, si sarebbe comunque ragionevolmente ridotto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Catania, 13 Novembre 2014.

Società - Sindaci - Dimissioni - Prorogatio.
Anche dopo le modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario agli articoli 2400 e 2401 c.c., deve ritenersi operante la proroga dell'incarico, fino alla loro sostituzione, dei sindaci che abbiano rassegnato le dimissioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Catania, 13 Novembre 2014.

Azione sociale di responsabilità - Pluralità di convenuti - Litisconsorzio facoltativo - Conseguenze - Pendenza della singola causa al momento della notifica di ciascun atto di citazione - Introduzione della competenza della sezione specializzata per la proprietà industriale - Applicabilità ad una sola di tali cause - Attrazione dell'intero giudizio - Sussistenza - Fondamento.
L'azione sociale di responsabilità cumulativamente promossa contro una pluralità di convenuti riguarda un'obbligazione risarcitoria solidale a loro carico e dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo originario, sicché le relative cause, benché istruite e trattate congiuntamente in un procedimento formalmente unitario, sono scindibili e mantengono una propria autonomia, così da poter risultare pendenti, ai fini previsti dall'art. 5 cod. proc. civ., in momenti differenti per la diversa data di notifica a ciascuno di essi dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che, qualora la notificazione ad uno di loro sia avvenuta vigente il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha attribuito l'azione alle sezioni specializzate previste dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, la causa appartiene alla competenza funzionale di queste ultime, che si estende, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n.

168 cit., alle cause connesse, ivi comprese quelle precedentemente introdotte. (massima ufficiale)

[Cassazione civile, sez. VI, 30 Ottobre 2014, n. 23117.](#)

Compromesso e arbitrato - Clausola compromissoria contenuta dello statuto della società - Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di fatto - Compromettibilità.

Qualora la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società devolva alla cognizione arbitrale ogni controversia promossa nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nella competenza degli arbitri rientrano anche le controversie risarcitorie promosse nei confronti del c.d. amministratore di fatto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Roma, 10 Settembre 2014.](#)

Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. (art. 36 D.Lgs. 270/99) – Competenza territoriale – Cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c. – Applicabilità

Domanda riconvenzionale per la condanna del fallimento al pagamento di un credito – Improcedibilità per applicabilità del rito speciale ex artt. 93 ss. L.F. – Sussiste

Eccezione riconvenzionale di controcredito avverso la domanda di pagamento proposta dal curatore – Ammissibilità.

L'azione di responsabilità promossa dal curatore (o dal commissario straordinario) non costituisce un tertium genus, ma cumula in sé le azioni di cui agli artt. 2393 c.c. (azione sociale) e 2394 c.c. (azione dei creditori) ed è finalizzata alla reintegrazione del patrimonio della società, inteso unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali, fermi gli oneri probatori inerenti a ciascuna azione. (Massimo Postiglione) (riproduzione riservata)

L'azione di responsabilità promossa dal curatore (o dal commissario straordinario), pertanto, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 24 L.F. (art. 13 D. Lgs. 270/99) restando sottratta alla competenza inderogabile del tribunale fallimentare, con conseguente applicazione degli ordinari criteri di competenza per valore e per territorio, ivi compreso quelle inerente alla modificazione della competenza territoriale semplice per cumulo di domande contro più persone presso il foro generale di una di esse. (Massimo Postiglione) (riproduzione riservata)

Ove nell'ambito di un'azione ordinaria di recupero di un credito del fallito, il

convenuto proponga domanda riconvenzionale per l'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento e la relativa condanna, essa deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt. 93 ss. L.F., mentre la domanda del curatore prosegue innanzi al giudice adito. Il convenuto può però sollevare eccezione riconvenzionale diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, atteso che, in tal caso, non trattandosi di una pronuncia idonea al giudicato, non è soggetta al rito fallimentare di accertamento dei crediti. (Massimo Postiglione) (riproduzione riservata) [Tribunale Napoli, 08 Agosto 2014](#).

Responsabilità degli amministratori - Dissesto della società - Determinazione del danno - Criterio della differenza tra attivo e passivo - Inversione dell'onere della prova - Rimessione della questione alle Sezioni unite - Impossibilità di dimostrare l'entità del danno a causa di un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato..

La prima sezione civile della Corte di cassazione ha ritenuto necessario rimettere alle Sezioni unite la questione se nei giudizi di responsabilità degli amministratori, sia corretto, in mancanza di prova contraria, quantificare il danno ricorrendo allo sbilancio tra attivo e passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'ordinanza che si segnala, indica la soluzione offerta dalla Corte con la sentenza n. 11316/2003, secondo la quale, in tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, la difettosa tenuta da parte del professionista della cartella clinica consente, ove risulti provata la idoneità della condotta del medico a provocare l'evento lesivo, il ricorso alla presunzione (circa la sussistenza del nesso eziologico), come in ogni altro caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, tenuto conto del rilievo che assume nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, la "vicinanza della prova" stessa, cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. La Corte segnala che questo criterio, il quale da un lato non appare estraneo all'ambito tematico specifico della responsabilità degli amministratori, merita ulteriori approfondimenti onde verificarne i limiti di applicabilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 2014, n. 12366](#).

Chiusura del fallimento - Effetti - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita - Prosecuzione - Sussistenza - Fondamento.

La sopravvenuta chiusura del fallimento non determina l'improseguibilità

delle azioni esercitate dal curatore che, come quelle di responsabilità spettanti alla società ed ai creditori sociali, sussistono anche al di fuori della procedura e non la presuppongono. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2014, n. 6029.

Azione di responsabilità verso gli organi sociali per danni al patrimonio della società - Giurisdizione della Corte dei conti - Condizioni - Società "in house" - Nozione.

La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società espliciti statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile. (massima ufficiale) Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Marzo 2014, n. 5491.

Azione responsabilità nelle s.r.l. – Inapplicabilità dell'art. 2393 bis cod. civ. – Notificazione al Presidente del collegio sindacale – Insussistenza.

Azione responsabilità nelle s.r.l. – Inapplicabilità e/o incompatibilità dell'art. 2393 bis cod. civ. – Inapplicabilità e/o incompatibilità dell'art. 2477, comma 4, cod. civ..

Azione responsabilità nelle s.r.l. – Fatti compiuti ante riforma delle società – Giudizio intrapreso dopo riforma delle società – Applicabilità dell'art. 2476 cod. civ. novellato – Sussistenza.

Risarcimento del danno per fatto illecito e responsabilità contrattuale – Prescrizione – Decorrenza.

Responsabilità del Collegio sindacale – Nomina fittizia e/o abusiva – Onere della prova – Rimedi e condizioni.

A differenza di quanto previsto per le s.p.a. dall'art. 2393 bis c.c., per le s.r.l. il codice non prevede alcunché circa la necessità della notifica alla società anche in persona del Presidente del Collegio Sindacale, il che comporta che

nelle s.r.l. è sufficiente, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, che quest'ultima sia evocata in giudizio in persona del suo legale rappresentante. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Nelle s.r.l. è prevista la possibilità per ciascun socio, indipendentemente dalla entità della partecipazione sociale, di esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e, con riguardo alla incompatibilità della previsione di cui all'art. 2393 bis, comma 3, c.c. con il regime della s.r.l.; norma, quest'ultima, che non può essere recuperata attraverso il rinvio alle disposizioni sulla s.p.a., stabilito dall'art. 2477, comma 4, nei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale nella s.r.l. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

I fatti in cognizione si sono verificati in epoca anteriore all'1.1.2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario, ma, ai fini della legittimazione del socio all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci occorre far riferimento alle norme processuali in vigore all'epoca della proposizione del giudizio, agosto 2008, ovvero all'art. 2476 c.c. come modificato dalla riforma del diritto societario. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come quello dipendente da responsabilità contrattuale, non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento (Cass. n. 26020/2011) ma piuttosto dal momento in cui la produzione del danno si manifesta, all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. n. 12666/2003, n. 12699/2010). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il sindaco (sul quale gravava l'onere della prova contraria, anche indiziaria, per vincere la presunzione semplice di effettività della nomina) non ha comprovato documentalmente l'irregolarità del procedimento di iscrizione della sua nomina di sindaco nel Registro delle Imprese, non avendo prodotto la richiesta con i relativi allegati; e non ha assunto nessuna iniziativa avverso l'uso indebito ed illecito che assume sia stato fatto del suo nome. Data la gravità del comportamento che sarebbe stato serbato dai soggetti che hanno richiesto l'iscrizione della sua nomina, uso abusivo del nome altrui, falsificazione della firma altrui, era lecito attendersi una immediata reazione, rivolta a stigmatizzare e neutralizzare adeguatamente la condotta illecita che si assume serbata dall'amministratore, con la presentazione di una denuncia-querela per i delitti di cui agli artt. 494 e 485 c.p., e con il parallelo esercizio di un'azione civile per la cancellazione ex tunc dell'iscrizione della nomina. (Luca Caravella) (riproduzione riservata) [Appello Campobasso, 15 Febbraio 2014.](#)

Concordato fallimentare - Omologazione - Riforme cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 - Proposta concordataria - Parere del curatore ex art. 125 legge fall. - Differenze con la relazione del professionista ex art. 161 legge fall. - Carenze o inesattezze del parere - Vizio di regolarità della procedura - Configurabilità - Esclusione

Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione - Riforma della legge fallimentare di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 - Proposta concordataria - Poteri di controllo del tribunale - Individuazione.

Nel procedimento di concordato fallimentare risultante dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, il parere reso dal curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, ai sensi dell'art. 125 legge fall., svolge una funzione diversa - più ridotta e limitata - rispetto a quella svolta dalla relazione del professionista ex art. 161 legge fall. nel concordato preventivo, atteso che, mentre quest'ultima costituisce lo strumento fondamentale perché i creditori possano venire a conoscenza delle vicende imprenditoriali, finanziarie ed economiche di un'impresa normalmente ancora in attività, il primo è reso con riferimento ad un'impresa fallita, della quale vengono accertati dagli organi fallimentari sia le attività, che le passività. Ne consegue che la maggiore conoscenza del ceto creditorio circa la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa fallita implica che il parere del curatore non debba incentrarsi in modo specifico sulla congruenza e non contraddittorietà della proposta concordataria, e che eventuali ulteriori carenze, omissioni o erranee indicazioni in esso contenute, ivi comprese le inesattezze in ordine all'indicazione delle percentuali di soddisfacimento dei creditori, non possono inficiare la regolarità del procedimento, ben potendo i creditori, del resto, valutare - in autonomia e alla luce della documentazione fornita dagli organi fallimentari - eventuali imprecisioni e contraddizioni o possibili divergenze interpretative della proposta. (massima ufficiale)

A seguito della riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto. La valutazione sul contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è, invece, devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta soltanto un controllo sulla ritualità della proposta medesima. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2013, n. 24359.](#)

Obbligazioni in genere - Solidarietà - Litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Azione di responsabilità contro i sindaci della società - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Eccezioni - Transazione raggiunta tra la società e alcuni tra i condebitori - Scioglimento del vincolo di solidarietà passiva - Effetti - Rapporti interni tra i debitori - Modalità di accertamento

Società - Di Capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - In genere.

L'azione di responsabilità, promossa contro i sindaci dalla società ai sensi dell'art. 2407 cod. civ., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra i medesimi, con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di soggetti, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2013](#).

Società - Di Capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - In genere - Responsabilità omissiva - Nesso causale - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie concernente responsabilità ex art. 2449 cod. civ. per fatto degli amministratori.

Al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci di società per il loro illegittimo comportamento omissivo, è necessario accertare il nesso causale - la cui prova spetta al danneggiato - tra il comportamento illegittimo dei sindaci e le conseguenze che ne siano derivate, a tal fine occorrendo verificare che un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti (tra cui la mancata tempestiva segnalazione della situazione agli organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori. (Fattispecie nella quale si imputava ai sindaci una responsabilità concorrente con quella degli amministratori per violazione dell'art. 2449 cod. civ., nel testo previgente al d.lgs. n. 6 del 2003). (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2013](#).

Società - Di Capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - In genere - Delibera di aumento del capitale

**- Idoneità a modificare la situazione contabile - Sufficienza - Esclusione
- Sottoscrizione e pagamento (nella percentuale minima di legge) delle
azioni - Necessità - Diverse conseguenze per la responsabilità degli
amministratori e dei sindaci nel caso di mancato versamento dei 3/10
nelle casse sociali.**

La mera deliberazione di aumento del capitale non è idonea a modificare la situazione contabile della società - e dunque il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2448, n. 4, cod. civ. e la conseguente responsabilità degli organi ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, - sin quando le nuove azioni non siano sottoscritte e pagate almeno nella misura percentuale minima prescritta dalla legge. Tuttavia, ai fini della valutazione responsabilità concorrente dei sindaci, non possono non giovare ai predetti l'avvenuta convocazione dell'assemblea, la positiva adozione della delibera di aumento del capitale sociale e la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte di un nuovo socio, allorché poi il mancato versamento nelle casse sociali della somma promessa sia imputabile solo agli amministratori. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2013.](#)

**Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata –
Cessione d'azienda – Inclusione tra i crediti ceduti del credito
risarcitorio vantato dalla società cedente nei confronti di un consigliere
d'amministrazione in forza di promossa azione sociale di responsabilità
– Esclusione – Ammissibilità dell'intervento nel processo relativo
all'azione sociale di responsabilità del cessionario d'azienda
qualificatosi successore a titolo particolare nel diritto controverso –
Esclusione..**

La cessione dell'azienda sociale non include la cessione del credito risarcitorio rinveniente titolo nell'azione sociale di responsabilità, postulando quest'ultima, come ogni atto dispositivo dell'azione sociale di responsabilità (rinuncia, transazione), una preventiva autorizzazione dell'assemblea sociale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata) [Tribunale Lucca, 23 Gennaio 2013.](#)

**Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata –
Decisione dei soci di promuovere l'azione sociale di responsabilità nei
confronti di un membro del consiglio d'amministrazione – Sussistenza di
un conflitto d'interessi dei soci deliberanti in quanto amministratori di
fatto o di diritto – Esclusione – Possibilità di far valere l'eventuale vizio
della decisione in via d'eccezione – Esclusione..**
*Il socio che sia anche amministratore di fatto o di diritto della società non è in
conflitto d'interessi con la società nel deliberare l'azione di responsabilità nei
confronti di altro amministratore. In ogni caso, l'eventuale vizio della*

decisione, non essendo sussumibile nella categoria della nullità, non può essere fatto valere in via d'eccezione. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata) Tribunale Lucca, 23 Gennaio 2013.

Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Delega atipica di attribuzioni del consiglio d'amministrazione – Azione sociale di responsabilità nei confronti di consigliere delegato per fatti riferibili all'esercizio delle funzioni delegate in forza di delega atipica – Azione di regresso dell'amministratore delegato nei confronti dei consiglieri deleganti – Esclusione – Azione di regresso dell'amministratore delegato nei confronti dell'amministratore di fatto concorrente all'esercizio delle funzioni delegate – Ammissibilità..

Il consigliere d'amministrazione, nei confronti del quale sia stata promossa azione sociale di responsabilità per fatti riferibili all'esercizio delle attribuzioni delegategli dal consiglio d'amministrazione in assenza di una preventiva autorizzazione dei soci, non può agire in regresso nei confronti dei consiglieri deleganti estranei alla gestione delle attribuzioni delegate. Può promuovere invece azione di regresso nei confronti del socio che, concorrendo all'esercizio delle funzioni amministrative delegate, abbia assunto la veste di amministratore di fatto. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata) Tribunale Lucca, 23 Gennaio 2013.

Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità contro gli amministratori - Azione promossa dalla società - Delibera dell'assemblea - Necessità..

L'azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata deve essere autorizzata dall'assemblea dei soci con apposita delibera. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Padova, 19 Luglio 2012.

Società a responsabilità limitata - Responsabilità degli amministratori - Fondamento dell'azione di responsabilità promossa dei creditori sociali - Articolo 2394 CC - Esclusione - Articolo 203 c.c. - Comportamento doloso o colposo dell'amministratore - Necessità..

In mancanza di una espressa previsione di legge, la legittimazione dei creditori sociali a promuovere l'azione di responsabilità per i danni derivanti dalla mancata conservazione del patrimonio sociale trova fondamento nell'articolo 2043 c.c. e non nell'articolo 2394 c.c., il quale non è applicabile in via analogica alle società a responsabilità limitata. Da ciò consegue che il comportamento dannoso dell'amministratore deve essere caratterizzato da

dolo o colpa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Verona, 16 Aprile 2012.

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - legittimazione del curatore - Azione di natura unitaria ed inscindibile..

La riforma della legge fallimentare, nell'attribuire al curatore la legittimazione esclusiva all'esercizio di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che trovino fondamento nella disciplina di diritto sostanziale ha confermato il principio espresso dalla giurisprudenza secondo il quale l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 146, legge fallimentare ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, essendo il frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Verona, 16 Aprile 2012.

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - dichiarazione di fallimento - Legittimazione esclusiva del curatore..

Lo scopo dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare non è quello di reintegrare il patrimonio dei singoli creditori, bensì quello di attuare, per il tramite della ricostruzione del patrimonio del fallito, il concorso dei creditori anche sul patrimonio dell'amministratore. Da ciò consegue che il danno risarcibile non è quello cagionato al singolo creditore, ma quello subito dal patrimonio della società, con l'ulteriore conseguenza che, per effetto della dichiarazione di fallimento, diviene improcedibile il giudizio di responsabilità in precedenza promosso dal singolo creditore sociale, giudizio che potrà essere proseguito esclusivamente dal curatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Verona, 16 Aprile 2012.

Società - Collegio sindacale - Doveri di vigilanza - Operazioni straordinarie - Potere di valutare la correttezza delle scelte degli amministratori - Esclusione - Verifica di conformità alla legge delle scelte - Sussistenza - Richiesta di integrazione della documentazione a verifica sostanziale delle informazioni necessarie a valutare la correttezza dell'operazione..

Benché non possa ritenersi compito del collegio sindacale verificare la correttezza delle valutazioni poste in essere dagli amministratori, si deve tuttavia ritenere che rientri nei poteri e dei doveri dei sindaci verificare che le valutazioni predisposte a supporto di operazioni straordinarie siano conformi ai criteri dettati dal legislatore, verifica, questa, che può essere condotta attraverso richieste di integrazione della documentazione posta a supporto di dette operazioni. Va, inoltre, precisato che la vigilanza del collegio non deve

limitarsi alla verifica dell'esistenza fisica dei documenti relativi all'operazione straordinaria, ma deve estendersi alla idoneità dei medesimi a fornire quel livello minimo di qualità e quantità informativa necessarie a valutare la correttezza dell'intera operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Roma, 20 Febbraio 2012.](#)

Società - Formazione fittizia del capitale - Illecito ex articolo 2632 c.c. - Sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società - Rilevanza in sede civile ex articolo 2043 c.c...

Integra la fattispecie dell'illecito penale prevista dall'articolo 2632 c.c. il comportamento degli amministratori e dei soci che pongono in essere un fittizio aumento del capitale sociale mediante sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società (nel caso di specie la sopravvalutazione ha riguardato il valore di un software) in occasione della sua trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni. Detto comportamento comporta comunque un danno per la società e per i suoi creditori rilevante sotto il profilo dell'articolo 2043 c.c., in quanto viola il dovere di tutela del capitale sociale nella sua fondamentale funzione di garanzia; il danno causato può ritenersi coincidente con le perdite maturate negli anni di esercizio dell'attività che la società non avrebbe dovuto svolgere e non avrebbe svolto se i suddetti soggetti non lo avessero consentito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Roma, 03 Novembre 2011.](#)

Fallimento - Azione di responsabilità del curatore - Azione sociale di responsabilità - Azione dei creditori sociali - Legittimazione - Sussistenza..

Ai sensi degli articoli 2394 bis c.c. e 146, legge fallimentare, il curatore fallimentare può esperire sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi degli articoli 2393 e 2394 c.c. nonché l'azione di responsabilità per fatti illeciti di cui all'articolo 2043 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Roma, 03 Novembre 2011.](#)

Società - Responsabilità degli amministratori e dei sindaci - Distrazioni poste in essere dagli amministratori - Mancanza di specifici poteri interdittivi dei sindaci - Responsabilità - Esclusione..

In mancanza di specifici poteri interdittivi, deve escludersi la responsabilità dei sindaci in ordine alle distrazioni effettuate dall'amministratore mediante prelievi ingiustificati dai conti correnti della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Roma, 03 Novembre 2011.](#)

Società - Responsabilità degli amministratori e dei sindaci - Responsabilità dei sindaci - Mancato rilievo dell'inesistenza del capitale sociale - Mancata adozione di opportune iniziative - Sopravvalutazione dell'unico cespite..

Rilevano ai fini della responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407 c.c. il mancato rilievo dell'inesistenza della garanzia costituita dal capitale della società e l'omissione di opportune iniziative dirette a rimuovere tale situazione, tanto più grave quanto più risulti evidente la mancanza di corrispondenza alla realtà di una spropositata rivalutazione del valore di un cespite che costituisce l'intero attivo patrimoniale della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Roma, 03 Novembre 2011](#).

Società - Dovere di vigilanza e controllo dei sindaci - Inerzia dei sindaci di fronte a comportamenti censurabili posti in essere prima del loro insediamento..

Il dovere dell'organo di controllo di vigilare sull'esistenza e la permanenza delle condizioni per il corretto svolgimento dell'attività sociale deve essere osservato immediatamente, al momento dell'accettazione dell'incarico, e la eventuale inerzia dei sindaci nell'assolvere ai compiti di vigilanza non può ritenersi giustificata dall'antioriorità al loro insediamento di comportamenti censurabili posti in essere dagli amministratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Roma, 03 Novembre 2011](#).

Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità del socio ex art. 2476, comma 3, c.c. - Litisconsorzio necessario della società..

La società è litisconsorte necessario nella causa avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità esercitata dal socio ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. (come espressamente previsto nell'ipotesi, analoga, disciplinata dall'art. 2393 bis c.c., vertendosi in un'ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire, cumulativa e non privativa della legittimazione spettante al titolare del diritto). (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata) [Tribunale Verona, 06 Settembre 2011](#).

Liquidazione coatta amministrativa - Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali - Insufficienza patrimonio sociale - Prescrizione - Decorrenza..

L'eventuale insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori (che è cosa diversa dall'insolvenza, essendo rappresentato dall'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della

società) può emergere anche in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento (o di sottoposizione alla procedura coattiva), finanche nella fase liquidativa e comunque nel corso della procedura può risultare anche una ulteriore diminuzione dell'attivo che comporti un aggravamento dello sbilanciamento in senso sfavorevole alle aspettative dei creditori e pertanto un aggravamento del dissesto, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società inizia a decorrere da tale momento. (Andrea Galimberti) (riproduzione riservata) Tribunale Udine, 16 Aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa - Responsabilità degli amministratori verso creditori sociali - Insufficienza patrimonio sociale - Esteriorizzazione..

L'esteriorizzazione dell'insufficienza del patrimonio - che non coincide con l'insolvenza - può avvenire, come fatto oggettivo conoscibile dai creditori, sia prima della dichiarazione di insolvenza, sia nel contesto della dichiarazione di fallimento, ove la decisione rilevi lo sbilanciamento patrimoniale negativo, sia infine nel corso della procedura, qualora lo sbilanciamento, o il suo aggravamento, emerga in sede di valutazione dell'attivo o durante le operazioni di liquidazione. (Andrea Galimberti) (riproduzione riservata) Tribunale Udine, 16 Aprile 2011.

Responsabilità degli amministratori - Dissesto desumibile da bilancio non pubblicato - Prescrizione - Decorrenza dalla dichiarazione di fallimento..

Qualora il dissesto sia desumibile dalla redazione di un bilancio mai pubblicato, il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può decorrere dalla successiva dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 18 Gennaio 2011.

Fallimento - Responsabilità degli amministratori - Onere del curatore di allegazione - Indicazione dei singoli atti gestori e rilevanti - Necessità..

Il curatore fallimentare che voglia far valere la responsabilità degli amministratori per violazione del dovere di cui all'articolo 2486, codice civile, ha l'onere di specificare i singoli atti gestori concretamente adottati dagli amministratori in violazione del ricordato dovere e di provare il danno derivato da tali comportamenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 18 Gennaio 2011.

Fallimento - Responsabilità degli amministratori - Determinazione del danno - Criterio equitativo - Condizioni - Limiti..

Il danno provocato dagli amministratori che abbiano violato il dovere di cui all'articolo 2486, codice civile, può essere determinato in via equitativa nel caso di fallimenti di società per le quali si deduca una notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto alla dichiarazione di insolvenza. In queste ipotesi, si tratta di valutare un complesso di attività, a volte attraverso documentazione contabile non del tutto chiara o completa, con particolare difficoltà nell'individuare in modo sufficientemente circostanziato le operazioni non coerenti con il fine conservativo, sicché si può fare ricorso a criteri presuntivi sintetici di allegazione e dimostrazione che si basano sulla verosimiglianza nel caso concreto dell'imputazione che sia causa di un certo risultato negativo nel patrimonio sociale. In tale ipotesi, si potrà dunque ritenere assolto l'onere di allegazione quando il curatore fallimentare deduca che la perdita del capitale e lo stato di scioglimento della società siano anteriori alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, o alla formale messa in liquidazione della società e affermi che gli amministratori hanno proseguito l'attività d'impresa provocando un'ulteriore perdita, superiore rispetto a quella registrata al momento dello scioglimento di fatto alla luce della differenza tra i diritti patrimoniali individuati, da un lato, alla data di scioglimento di fatto e, dall'altro, alla data della dichiarazione di fallimento, salvo valutare se l'ipotizzato incremento dello sbilancio si sia effettivamente verificato alla luce di una corretta comparazione tra i due dati contabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 18 Gennaio 2011.

Responsabilità degli amministratori - Articolo 2486 c.c. - Dovere di conservare il patrimonio sociale - Interpretazione - Divieto di operazioni fonte di nuovo rischio di impresa - Compimento di atti conservativi - Liceità..

In tema di responsabilità degli amministratori, si deve ritenere che la previsione dell'attuale articolo 2486, codice civile, il quale dispone che gli amministratori "conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale", abbia lo scopo di esplicitare un principio già affermatosi in giurisprudenza, la quale, in plurime occasioni, aveva precisato che il divieto in questione doveva riferirsi solo alle operazioni fonte di nuovo rischio di impresa e che erano pertanto consentiti gli atti strumentali alla conservazione del patrimonio ed alla necessità inerenti alla liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 18 Gennaio 2011.

Società per azioni - Organi sociali - Amministratori e sindaci - Azione sociale per i danni cagionati alla società - Natura contrattuale - Conseguenze in ordine all'onere della prova.

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. [Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2010.](#)

Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Verso la società - Responsabilità solidale - Deleghe gestorie - Esonero da responsabilità degli amministratori non esecutivi - Limiti - Fattispecie.

Nel regime anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il disposto dell'allora vigente art. 2392, 2° comma, cod. civ. poneva anche a carico degli amministratori privi di delega il dovere di vigilare sul generale andamento della società, dovere che permaneva anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non avessero potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto che l'esercizio senza autorizzazione dell'attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi" fosse idonea a palesare una così macroscopica esorbitanza dell'attività sociale dall'ambito consentito, che non avrebbe potuto sfuggire alla vigilanza diligente degli amministratori privi di delega). [Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2010.](#)

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - In genere - Amministratori e sindaci - Azione sociale per i danni cagionati alla società - Natura contrattuale - Conseguenze in ordine all'onere della prova.

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2010.](#)

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Verso la società - In genere - Responsabilità solidale - Deleghe gestorie - Esonero da responsabilità degli amministratori non esecutivi - Limiti - Fattispecie.

Nel regime anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il disposto dell'allora vigente art. 2392, 2° comma, cod. civ. poneva anche a carico degli amministratori privi di delega il dovere di vigilare sul generale andamento della società, dovere che permaneva anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non avessero potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto che l'esercizio senza autorizzazione dell'attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi" fosse idonea a palesare una così macroscopica esorbitanza dell'attività sociale dall'ambito consentito, che non avrebbe potuto sfuggire alla vigilanza diligente degli amministratori privi di delega). (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2010.](#)

Istituto di credito cooperativo – Liquidazione coatta amministrativa – Violazione delle norme sulla valutazione del merito creditorio – Nota ispettiva della Banca d'Italia – Accertamento della perdita patrimoniale e della sua riconducibilità alle condotte del direttore e degli amministratori – Azione di responsabilità – Fumus boni juris – Insussistenza..

Il fatto che una nota ispettiva della Banca d'Italia riconduca la perdita di bilancio alla inadeguata considerazione del merito creditorio degli affidati, non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a ritenere sussistente o comunque probabile la responsabilità del direttore e degli amministratori, specialmente nel caso in cui non risulti accertata o provata la definitiva perdita delle poste patrimoniali e la riconducibilità delle stesse alle condotte dei suddetti. (Fattispecie in tema di sequestro conservativo richiesto nell'ambito di un giudizio di responsabilità promosso da liquidazione coatta amministrativa di istituto di credito cooperativo nei confronti del direttore e degli amministratori per violazioni nella concessione e valutazione del merito creditizio). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 01 Ottobre 2010.](#)

Fallimento – Abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore – Legittimazione del curatore ad agire nei confronti della banca – Sussistenza.

Il curatore è legittimato ad agire, ai sensi della art. 148, legge fall., in relazione all'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca quale responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita dall'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione anche contro l'amministratore infedele. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 01 Giugno 2010, n. 13413.](#)

Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci – Prescrizione – Decorrenza – Esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale – Rilevabilità dai bilanci. (06/07/2010).

In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. In base a tali principi non possono residuare dubbi circa le necessità della esteriorizzazione dello stato di deficit patrimoniale per la individuazione del dies a quo dei rimedi in discorso e, comunque, sulla necessità che sia l'amministratore convenuto a provare il manifestarsi dello steso in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento della compagine gestita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Nola, 01 Marzo 2010.](#)

Amministrazione straordinaria di imprese in crisi – Prosecuzione dell'attività in presenza di stato di insolvenza – Omessa richiesta di accertamento dello stato di insolvenza – Danno al patrimonio della società – Azione di massa – Legittimazione del commissario straordinario – Sussistenza.

Stato di insolvenza – Prosecuzione dell'attività – Aggravamento del dissesto – Responsabilità di amministratori e sindaci – Emissione di prestiti obbligazionari – Responsabilità concorrente degli intermediari lead manager – Esclusione..

Il commissario straordinario di procedura di amministrazione straordinaria di

impresa in crisi è legittimato a proporre l'azione di risarcimento dei danni subiti dalla società - e di riflesso dalla massa indistinta dei creditori che avrebbero subito un depauperamento del patrimonio sociale - in conseguenza del fatto illecito commesso da intermediari finanziari che, in qualità di lead manager nel collocamento di prestiti obbligazionari, abbiano, in concorso con gli amministratori e i sindaci della società che detti prestiti ha emesso, ritardato l'emersione dell'insolvenza e provocato l'aggravamento del dissesto delle società insolventi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ove il danno dedotto in giudizio consista nell'aggravamento del dissesto come conseguenza della prosecuzione dell'attività di impresa, non è possibile affermare la corresponsabilità degli intermediari finanziari che in veste di lead manager abbiano collaborato e garantito l'emissione di prestiti obbligazionari per la ristrutturazione del debito; l'emissione di detti prestiti ha, infatti, funzione meramente strumentale e derivata rispetto all'unico fatto illecito di natura omissiva ascrivibile agli organi sociali che al momento opportuno non hanno chiesto l'accertamento dello stato di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Tribunale Roma, 03 Novembre 2009](#).

Responsabilità - Amministratori e sindaci - Solidarietà - Sussistenza - Transazione conclusa fra un responsabile solidale ed il creditore - Applicabilità dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. - Condizioni - Conseguenze.

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha natura solidale, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., e tale vincolo sussiste - tanto quando la responsabilità sia contrattuale, quanto ove essa sia extracontrattuale - anche se l'evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza causale. Pertanto, in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l'art. 1304, primo comma, cod. civ. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l'intero debito solidale, mentre, laddove l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell'importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 08 Luglio 2009, n. 16050](#).

Società di capitali - Collegio sindacale - Nomina - Cause di ineleggibilità - Rapporto di prestazione d'opera con la società - Nozione - Lavoro subordinato - Necessità - Esclusione - Carattere continuativo

dell'attività professionale - Sufficienza - Conseguenze - Responsabilità degli amministratori per violazione del dovere di diligenza - Configurabilità

Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Cumulo delle funzioni di sindaco e incaricato di rapporto professionale continuativo - Causa di decadenza - Sussistenza - Omessa vigilanza da parte degli amministratori - Responsabilità - Fondamento.

Con riguardo alla causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni, prevista dall'art. 2399 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) e relativa all'esistenza con la società medesima di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, l'incompatibilità non sussiste soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame con oggetto attività professionali rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere nè saltuario nè occasionale (nella specie tenuta dei libri contabili, in mansioni di consulenza ed assistenza fiscale, nell'espletamento di tutti gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale); la grave situazione di irregolarità gestionale derivante dal doppio e contemporaneo esercizio delle funzioni di sindaco e professionista incaricato integra pertanto, a carico degli amministratori, la responsabilità di cui all'art. 2392 cod. civ., per violazione del dovere di diligenza, in relazione all'omessa vigilanza sull'operato del soggetto che anziché effettuare da una posizione di imparzialità il dovuto controllo sull'amministrazione, si sia reso autore e partecipe della stessa gestione da controllare. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 2008, n. 19235.](#)

Società in amministrazione straordinaria - Azione di responsabilità promossa nei confronti dei "disciolti" organi sociali ex art. 72, quinto comma del d.lgs. n. 385 del 1993 dal commissario straordinario - Limitazione agli organi in carica al momento dell'assoggettamento ad amministrazione straordinaria - Esclusione - Estensione dell'azione agli organi sociali non più in carica - Ammissibilità.

In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 72 quinto comma del d.lgs. n. 385 del 1993, contro i membri dei "disciolti" organi amministrativi e di controllo nonché dei direttori generali, dal commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine "disciolti" esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell'azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubitabilmente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio.

(Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2007.](#)

Liquidazione coatta amministrativa - Subentro del commissario liquidatore nel giudizio promosso ex art. 2393 cod. civ. dal commissario straordinario - Proposizione in prima udienza di trattazione di domanda ex art. 2394 cod. civ. - Domanda nuova - Inammissibilità.

Il commissario liquidatore di un istituto bancario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa che subentra all'amministrazione straordinaria del medesimo ente nel giudizio relativo all'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali promossa ex art. 2393 cod. civ., non può, in prima udienza di trattazione, richiedere che venga accertata la responsabilità degli amministratori anche ai sensi dell'art. 2394 cod. civ. a tutela dei creditori sociali, integrando tale domanda una "mutatio libelli" inammissibile, in considerazione della diversità delle due azioni di responsabilità, l'una regolata dall'art. 2393 cod. civ. di natura contrattuale, fondata sull'inadempimento dei doveri imposti agli organi sociali dalla legge o dall'atto costitutivo, l'altra, disciplinata dall'art. 2394 cod. civ. di natura extracontrattuale, priva di carattere surrogatorio e dotata di un autonomo regime giuridico dell'onere della prova e della prescrizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2007.](#)

Istituto di credito sottoposto ad amministrazione straordinaria - Azione di responsabilità degli organi sociali promossa dal commissario liquidatore - Verifica della capacità processuale da parte del giudice del merito - Provvedimento motivato di autorizzazione rilasciato dalla Banca d'Italia - Sufficienza - Sindacabilità del merito dell'autorizzazione - Inammissibilità.

In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria a norma dell'art. 70 d.lgs. n. 385 del 1993, ai fini dell'accertamento della capacità processuale del commissario straordinario all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali, il giudice del merito deve verificare che la Banca d'Italia lo abbia preventivamente autorizzato nelle forme richieste dalla legge e che tale autorizzazione non sia priva di motivazione, dovendo in caso contrario disapplicare l'atto; non può, peraltro, sindacare il merito dell'atto medesimo, né valutare se la motivazione contenuta nel provvedimento autorizzatorio sia congrua, sufficiente, logica e non contraddittoria e tanto meno se siano condivisibili le ragioni di opportunità che la sostengono. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2007.](#)

Istituto di credito assoggettato ad amministrazione straordinaria - Autorizzazione da parte della Banca d'Italia all'esercizio dell'azione di responsabilità verso i disciolti organi sociali - Estensione anche ai direttori generali - Configurabilità.

In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 72, quinto comma, d.lgs. n. 385 del 1993, al commissario straordinario per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali deve ritenersi comprensiva anche dei direttori generali, in considerazione della vicinanza di tale figura a quella dell'organo amministrativo nell'organizzazione dell'impresa com'è testimoniato dall'applicazione, ex art. 2396 cod. civ., ai direttori generali della disciplina della responsabilità propria degli amministratori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2007.](#)

Istituto di credito in amministrazione straordinaria - Autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli organi sociali - Contenuto - Definizione.

In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia al commissario straordinario ai sensi dell'art. 72, quinto comma, del d.lgs. n. 356/1990, per l'esercizio dell'azione di responsabilità dei disciolti organi sociali, copre tutte le pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui il provvedimento si riferisce, anche se di natura accessoria e consequenziale, non essendo necessario che contenga nel dettaglio tutte le iniziative processuali da intraprendere ma esclusivamente l'enunciazione degli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, dell'azione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2007.](#)

Azione di responsabilità nei confronti di sindaci e direttori generali - Applicabilità della sospensione ex art. 2941 n. 7 cod. civ. - Esclusione.

In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7 cod. civ., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finchè gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2007.](#)

Società per azioni - Collegio sindacale - Responsabilità - Azione di responsabilità - Delibera dell'azione con maggioranza qualificata - Automatica revoca dei sindaci - Esclusione - Fondamento.

La deliberazione con la quale l'assemblea di una società per azioni autorizzi l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i sindaci, anche se adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale, non determina la revoca automatica dei sindaci dalla carica e non ne implica l'immediata sostituzione, così come avviene per gli amministratori ai sensi dell'art. 2393, comma terzo (ora comma quarto, a seguito della riforma attuata con il d.lgs. n. 6 del 2003), cod. civ., atteso che, sul piano letterale, il rinvio a detta norma operato dall'art. 2407, ult. comma, cod. civ. non può essere utilizzato, essendo la disposizione relativa all'automatica revoca estranea, propriamente, alla disciplina dell'azione di responsabilità e rientrando, invece, in quella della revoca dell'organo societario, e che, sul piano logico, l'automatica revoca implicherebbe la esclusione del controllo del tribunale sulla giusta causa di revoca dei sindaci, imposto dall'art. 2400, secondo comma, cod. civ. a garanzia della loro indipendenza anche nei confronti dell'azionariato di maggioranza. Resta, ovviamente, salvo il potere dell'assemblea di deliberare altresì, anche contestualmente all'azione di responsabilità, la revoca dei sindaci per giusta causa, ferma però la necessità di sottoporre detta deliberazione di revoca all'approvazione del tribunale ai sensi del richiamato art. 2400, secondo comma, cod. civ. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 12 Dicembre 2005, n. 27389](#).

Fallimento della società - Azione di responsabilità nei confronti dei sindaci - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 legge fall., in riferimento all'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza.

In tema di fallimento delle società, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 Cost., sotto il profilo del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 legge fall., nella parte in cui ammette l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, sebbene costoro, diversamente dagli amministratori, non debbano essere sentiti nel procedimento di dichiarazione di fallimento. Invero, nell'azione di responsabilità promossa dagli organi della procedura fallimentare, e che si svolge secondo il rito ordinario, ai sindaci è riconosciuto dall'ordinamento il pieno esercizio del diritto di difesa, con la possibilità di contestare il valore, il significato e la rilevanza di tutte le prove addotte dalla curatela, di produrre prove contrarie dirette o indirette, e di sollecitare l'uso dei poteri d'ufficio del giudice, mentre le prove raccolte in altri processi, al di fuori del contraddittorio delle parti del giudizio di responsabilità, hanno valore di semplici elementi di valutazione rimessi all'apprezzamento del giudice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2004, n. 20637](#).

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Azione di responsabilità promossa dai commissari contro gli amministratori ed i sindaci - Termini processuali - Sospensione feriale - Applicabilità - Fondamento - Assimilabilità dell'azione a quelle relative alle controversie individuali di lavoro - Esclusione.

L'azione di responsabilità promossa dai commissari nei confronti degli amministratori e dei sindaci di un'impresa in amministrazione straordinaria (ex D.L. 26/79) introduce una controversia ordinaria, non riconducibile alla previsione di cui all'art. 3 della legge 742/69 (a mente del quale sono escluse dalla sospensione nel periodo feriale le controversie individuali di lavoro), riferendosi tale norma alla natura della causa, e non già al rito da cui essa è disciplinata. Pur non potendosi, in via di ipotesi, escludere che il rapporto organo sociale - società sia idoneo, in concreto, ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 409, n. 3 cod. proc. civ., deve certamente negarsi che le azioni di responsabilità ex art. 2393 e 2394 cod. civ. possano essere assimilate, quanto all'oggetto, a quelle in tema di controversie individuali di lavoro (ovvero a quelle parificatele "ex lege"), con conseguente inapplicabilità, a tali azioni, della sospensione dei termini nel periodo feriale. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1999.](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Azione di responsabilità promossa dai commissari contro gli amministratori ed i sindaci - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Fondamento.

Tra le cause da trattarsi nel periodo feriale, l'art. 92, comma primo della legge 742/69 (norma di stretta interpretazione, contenente una elencazione del tutto tassativa) non ricomprende quelle aventi ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dai commissari dell'amministrazione straordinaria nei confronti di amministratori e sindaci dell'impresa sottoposta alla procedura disposta ex D.L. 26/79, attesa la non assimilabilità di tale azione a quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti. Nè a diversa soluzione può condurre la prospettazione di una intrinseca "urgenza" delle cause di responsabilità promosse ex artt. 2393, 2394 cod. civ., atteso che l'art. 92 citato prevede, ancora, che la dichiarazione di urgenza delle cause la cui ritardata trattazione potrebbe arrecare un grave pregiudizio alle parti sia, pur sempre, oggetto di valutazione (e di conseguente dichiarazione) da parte del capo dell'ufficio giudiziario competente, ovvero del giudice istruttore o del collegio. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1999.](#)

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere - Azione di responsabilità esercitata dai commissari liquidatori dell'impresa in amministrazione straordinaria - Natura contrattuale - Conseguenze in tema di prova.

L'azione esercitata dai commissari liquidatori di un'impresa in amministrazione straordinaria nei confronti degli amministratori e dei sindaci ex artt. 3, comma sesto D.L. 26/79 e 206 legge fall. ha natura contrattuale (al pari di quella disciplinata, con riguardo al curatore del fallimento, dall'art. 146, comma secondo e terzo legge fall.) e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ., con la conseguenza che, qualora i commissari agiscano sulla base delle norme predette, le due azioni civilistiche devono ritenersi contemporaneamente proposte, sicché la responsabilità degli amministratori e dei sindaci può essere legittimamente dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero inerenti al diligente adempimento delle rispettive funzioni). Alla natura contrattuale dell'azione "de qua" consegue, ancora, che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1999.](#)

Sindaci - Responsabilità solidale con gli amministratori - Rapporti esterni - Quantificazione della responsabilità in funzione del contributo causale apportato in concreto alla verifica dell'evento - Esclusione.

Il controllo del collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale (come è lecito desumere dal disposto di cui agli artt. 2403, 2405, 2377, secondo comma, cod. civ.), con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali. Il diverso rilievo causale di quanti (sindaci ed amministratori) abbiano concorso alla causazione del danno, inteso come insufficienza patrimoniale della società, assume, poi, rilievo nei soli rapporti interni tra coobbligati (ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso), e non anche nei rapporti esterni che legano gli autori dell'illecito al danneggiato (società, creditori sociali, singoli soci e terzi), giusto il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055, primo comma, c.c. (sancito espressamente in materia di responsabilità

extracontrattuale, ma applicabile, altresì, in tema di responsabilità contrattuale, quand'anche il danno derivi dall'inadempimento di contratti diversi, quand'anche la responsabilità abbia, per alcuni dei danneggianti, natura contrattuale, e, per altri, natura extracontrattuale), ribadito, con specifico riguardo ai sindaci della società, dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., che esclude la legittimità di una commisurazione percentuale della responsabilità dei sindaci all'entità del loro concorso nella causazione dell'evento dannoso. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 1998, n. 5287.](#)

Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Organi - Commissario liquidatore - Operazioni, poteri e responsabilità - Poteri - Ammissione al passivo della procedura - Sentenza relativa - Appello - Proposizione da parte del Commissario liquidatore - Autorizzazione dell'organo di vigilanza - Necessità - Esclusione.

Nella procedura di liquidazione amministrativa, la disciplina dei poteri del commissario liquidatore è esaustiva e deve, perciò, essere esclusa l'applicabilità analogica di norme non richiamate nell'ambito di quella. Pertanto, il commissario liquidatore può proporre, senza l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, appello avverso la sentenza che disponga l'ammissione al passivo della procedura, essendo prevista tale autorizzazione solo quando si tratti di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ. (art. 206, comma primo, legge fallimentare) e di porre in essere gli atti di cui all'art. 35 legge fallimentare, nonché quelli necessari per la continuazione dell'impresa (art. 206, secondo comma, legge fallimentare). (massima ufficiale)

[Cassazione civile, sez. I, 03 Marzo 1995, n. 2454.](#)

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Verso la società - Azione sociale - Proposizione cumulativa contro più amministratori e sindaci - Pluralità di cause inscindibili - Configurabilità - Conseguenze - Sentenza di primo grado - Domanda di responsabilità - Accoglimento parziale nei confronti di uno soltanto dei convenuti - Appello di quest'ultimo - Società - Appello incidentale tardivo anche contro gli amministratori e sindaci vittoriosi - Ammissibilità

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive - Azione sociale di responsabilità - Proposizione cumulativa contro più amministratori e sindaci - Pluralità di cause inscindibili - Configurabilità - Conseguenze - Sentenza di primo grado - Domanda di responsabilità - Accoglimento parziale nei confronti di uno soltanto dei convenuti - Appello di quest'ultimo - Società - Appello incidentale tardivo anche

contro gli amministratori e sindaci vittoriosi - Ammissibilità.
L'azione di responsabilità, che una società cumulativamente proponga contro più amministratori e sindaci, chiedendo il ristoro dei danni che assuma verificatisi nel periodo in cui sono stati in carica e per effetto della loro concorrente inosservanza ai rispettivi obblighi, pur introducendo una pluralità di cause, alla stregua della pluralità dei titoli dedotti in giudizio, pone le cause medesime in relazione d'inscindibilità, tenendo conto che la normale autonomia e separabilità delle contese fra il creditore e i debitori in solido viene meno quando la condotta addebitata a ciascuno sia definibile come illecita solo in stretto collegamento con la valutazione della condotta dell'altro. Pertanto, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia accolto parzialmente la domanda di responsabilità nei confronti di uno dei convenuti, assolvendo gli altri, e tale soccombente abbia proposto appello principale, la società può appellare, in via incidentale tardiva, ai sensi dell' art. 334 cod. proc. civ., non soltanto contro l'appellante (indipendentemente dal fatto che l'impugnazione incidentale investa capi connessi o autonomi rispetto a quelli oggetto d' impugnazione principale), ma anche contro gli altri amministratori e sindaci rimasti vittoriosi in primo grado. [Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 1993.](#)

Collegio sindacale - Responsabilità - Solidarietà - Estensione.
La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con gli amministratori, quanto nei rapporti fra i sindaci stessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 1991, n. 5444.](#)

Azione di responsabilità - Azione contro l'amministratore e congiunta azione contro i componenti del collegio sindacale - Rapporto - Sentenza di primo grado di accoglimento delle domande nei confronti di tutti i convenuti - Impugnazione principale dell'amministratore - Gravame incidentale tardivo del sindaco - Ammissibilità.
Qualora, unitamente all'azione di responsabilità contro lo amministratore di una società, venga proposta azione di responsabilità contro i componenti del collegio sindacale, per non aver vigilato sul suo operato, le cause contro detti sindaci, fra di loro scindibili ed indipendenti, assumono carattere di dipendenza nel rapporto con la causa contro l'amministratore, l'accertamento della cui responsabilità è presupposto necessario per la affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi. Pertanto, ove la sentenza di primo grado, che abbia accolto le domande nei confronti di tutti i convenuti, venga appellata dall'amministratore, deve riconoscersi al sindaco la facoltà di proporre gravame incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. (in

relazione al precedente art. 331). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [Cassazione civile, sez. I, 09 Marzo 1988, n. 2355.](#)

Collegio sindacale - Responsabilità - Responsabilità solidale dei sindaci per fatti degli amministratori pregiudizievoli alla società - Amministratori soci.

In caso di fatti degli amministratori che rechino pregiudizio alla società, la responsabilità solidale dei sindaci, la quale sussiste, a norma dell'art. 2407 secondo comma cod. civ., quando essi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, e quando ricorra un nesso di causalità fra tale inosservanza ed il danno medesimo, non resta esclusa dalla circostanza che gli amministratori si identifichino con i soci, poiché tale situazione non esonera i sindaci dalle loro funzioni di controllo, né osta a che le stesse possano in concreto essere esercitate, né infine preclude la riferibilità del suddetto danno alla società, essendo questa soggetto munito di personalità giuridica e portatore di interessi distinti da quelli dei soci. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 1985, n. 1981.](#)

Atti compiuti ed attività svolta in nome della società - Imputabilità alla società - Violazione delle regole del diritto societario con danno per la società o per i creditori o per i soci o per i terzi - Conseguenze.

La personalità giuridica acquistata dalla società di capitali con l'iscrizione di cui all'art. 2330 cod. civ. e la perfetta autonomia patrimoniale che vi inerisce, comportano l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, con la conseguenza che - al di fuori del caso tassativamente previsto dall'art. 2362 cod. civ. - la violazione delle regole del diritto societario che si sia tradotta in danno per la società, o per i creditori o per i soci o per i terzi, ha come unica sanzione la responsabilità civile degli amministratori ed eventualmente anche dei sindaci, ma non comporta la possibilità che la titolarità della relativa impresa dalla società possa attribuirsi o propagarsi ai soci che, dietro lo schermo della società, svolgano, come propria e personale, l'attività formalmente imputabile alla prima. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 1981, n. 6151.](#)

Sindaci - Responsabilità solidale con gli amministratori - Presupposto - Commisurazione del danno nell'insufficienza dell'attivo fallimentare - Responsabilità dei sindaci - Operatività - Limiti.

La responsabilità dei sindaci di una società, a norma dell'art 2407 secondo comma c.c., in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, postula l'inosservanza da parte dei sindaci medesimi dei doveri di vigilanza

inerenti alla loro carica, nonché un rapporto di causalità fra tale inosservanza ed il danno. Ne consegue, in ipotesi di fallimento della società, e di conseguente commisurazione del danno nell'insufficienza dell'attivo fallimentare (differenza fra il passivo e l'attivo), che quella responsabilità opera nei limiti in cui detta insufficienza sia legata da nesso di causalità con l'indicato comportamento omissivo dei sindaci. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 30 Luglio 1980, n. 4891.](#)

Collegio sindacale - Responsabilità - Carattere solidale.

La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art 2407 secondo comma c.c., per l'omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con gli amministratori, quanto nei rapporti fra sindaci. (massima ufficiale) [Cassazione civile, sez. I, 23 Giugno 1977, n. 2671](#)



PIAZZA AMEDEO 8, NAPOLI

TELEFONO 081 76 18 605

SEGRETERIA@MARINELLISTUDIO.COM

[HTTPS://WWW.FELICEMARINELLISTUDIO.COM](https://www.felicemarinellistudio.com)

Marinelli&Partners

*Fondato nel 1988 dal Prof. Felice Marinelli, il nostro Studio è diventato un punto di riferimento nel panorama nazionale in materia di consulenza aziendale. Questo perché, su intuizione del fondatore, nell'epoca dei grandi studi e della standardizzazione degli output, abbiamo deciso di mantenere la nostra dimensione di **boutique** per garantire, ai nostri Clienti, un servizio sempre puntuale, personalizzato e di **elevata competenza**.*

Solo così riusciamo a rivolgerci ad ognuno dei nostri Clienti in prima persona, con approcci sempre nuovi, pronti a sviluppare strategie personalizzate ed uniche.

*Così, nel tempo, abbiamo fatto della **qualità del servizio il nostro carattere distintivo**.*